



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

"Bruno Ubertini"

BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2290264

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL REGIME ORARIO AD IMPEGNO

RIDOTTO DELLA DIRIGENZA.

INDICE

- <i>Articolo 1</i>	Generalità	<i>pag.</i>	2
- <i>Articolo 2</i>	Accesso al regime orario ad impegno ridotto	<i>pag.</i>	2
- <i>Articolo 3</i>	Motivazione per l'accesso al regime orario ad impegno ridotto	<i>pag.</i>	3
- <i>Articolo 4</i>	Contingenti del personale dirigente ad impegno ridotto	<i>pag.</i>	4
- <i>Articolo 5</i>	Tipologie di orario ad impegno ridotto	<i>pag.</i>	4
- <i>Articolo 6</i>	Richiesta di accesso al regime orario a tempo ridotto	<i>pag.</i>	5
- <i>Articolo 7</i>	Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro	<i>pag.</i>	5
- <i>Articolo 8</i>	Rientro a tempo pieno	<i>pag.</i>	5
- <i>Articolo 9</i>	Attività libero professionale del dirigente in regime di impegno orario ridotto	<i>pag.</i>	6
- <i>Articolo 10</i>	Trattamento economico e normativo	<i>pag.</i>	6
- <i>Articolo 11</i>	Prestazioni eccedenti	<i>pag.</i>	7
- <i>Articolo 12</i>	Servizio mensa	<i>pag.</i>	7
- <i>Articolo 13</i>	Ferie e festività	<i>pag.</i>	7
- <i>Articolo 14</i>	Assenze per maternità	<i>pag.</i>	8
- <i>Articolo 15</i>	Permessi a tutela dei portatori di handicap	<i>pag.</i>	8
- <i>Articolo 16</i>	Assenze per assistenza umanitaria ai paesi in via di sviluppo	<i>pag.</i>	8
- <i>Articolo 17</i>	Diritti Sindacali	<i>pag.</i>	8
- <i>Articolo 18</i>	Svolgimento di cariche pubbliche elettive	<i>pag.</i>	9
- <i>Articolo 19</i>	Incompatibilità	<i>pag.</i>	9



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

"Bruno Ubertini"

BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2290264

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL REGIME ORARIO AD IMPEGNO

RIDOTTO DELLA DIRIGENZA.

- Art. 1 -
Generalità.

Con il presente regolamento l'Istituto detta le indicazioni operative per l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro integrativi dei CC.CC.NN.LL. della dirigenza del S.S.N. 8.6.2000 stipulati in data 22.2.2001 sia per l'area della dirigenza medica e veterinaria sia per l'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

Il rapporto di lavoro ad impegno ridotto, introdotto dalla contrattazione collettiva di lavoro sopra specificata, è regolato anche dalle principali norme in materia di tempo parziale, di seguito riportate:

- Legge 23.12.1996, n 662 art. 1
- Legge 23.12.1999, n 488 art 22
- Decreto Legislativo 25.2.2000. n. 61

Alle quali si rinvia per tutto quanto non disciplinato dalle clausole dei CC.CC.NN.LL. e del presente Regolamento.

- Art. 2 -
Accesso al regime orario ad impegno ridotto

L'accesso al regime orario ad impegno ridotto è ammesso per periodi di durata superiore ad un anno.

L'impegno orario ridotto esclude il servizio di pronta disponibilità.

L'accesso al regime orario ad impegno ridotto è riservato ai dirigenti non titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero di struttura semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa.

Può presentare istanza di accesso al regime orario ad impegno ridotto il personale che ha con l'Istituto i rapporti di lavoro di seguito precisati:

* Dirigenza Veterinaria e Sanitaria non veterinaria:

Dirigenti in servizio presso l'Istituto, da almeno sei mesi, con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato.

* Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo:

Dirigenti in servizio presso l'Istituto, da almeno sei mesi, a tempo indeterminato;

- Art. 3 -

Motivazioni per l'accesso al regime orario ad impegno ridotto:

L'accesso al regime orario ad impegno ridotto è correlato ad una comprovata e particolare esigenza familiare o da gravi motivi di disagio, riconducibile, in via indicativa, alle seguenti ipotesi:

- 1 Assistenza ai figli sino agli otto anni di età;
- 2 Assistenza a parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, che si trovino nelle particolari condizioni precisate degli articoli 89 e 90, 21 e 22, commi 2 del D.P.R. n. 384/90 (soggetti riconosciuti tossicodipendenti o affetti da alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica ed impegnati in progetti terapeutici di recupero e riabilitazione);
- 3 Gravi motivi relativi alla situazione personale della propria famiglia, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile (coniuge, discendenti, ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se non conviventi, dei portatori di handicap ed affini entro il terzo grado, anche se non conviventi

Per gravi motivi, ai sensi del D.P.C.M. n. 278/2000, si intendono:

- 1 le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al precedente n. 3, ovvero le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui alla medesima ipotesi
- 2 le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.
- 3 le situazioni riferite ai soggetti di cui al precedente n 3 ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologia neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali.

- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà

Le esigenze familiari o di grave disagio sopra esemplificate possono essere documentate dall'interessato secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia di autocertificazione.

- Art. 4 -

Contingenti del personale dirigente ad impegno ridotto.

I contingenti di personale da ammettere all'impegno ridotto sono pari al 3% della dotazione organica complessiva per l'area dirigenziale veterinaria e al 4% della dotazione organica complessiva per l'area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.

Tali contingenti possono essere incrementati di un ulteriore 2% massimo, in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base.

Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti suddetti, viene data la precedenza:

- ai dirigenti che assistono il coniuge, il proprio convivente o parenti sino al 1° grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psicofisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età.

- Art.5 -

Tipologie di orario ad impegno ridotto:

L'Istituto adotta le seguenti tipologie di lavoro ad impegno ridotto:

- prestazione lavorativa di 19 ore settimanali (50% dell'orario lavorativo)
- prestazione lavorativa di 23 ore settimanali (60% dell'orario lavorativo)
- prestazione lavorativa di 27 ore settimanali (70% dell'orario lavorativo)

L'impegno ridotto può essere realizzato con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (equivalente al tempo parziale orizzontale) oppure con prestazione lavorativa a tempo pieno in alcuni giorni della settimana (equivalente al tempo parziale verticale).

Viene escluso il ricorso al lavoro a tempo ridotto equivalente al tempo parziale su base annua

- Art. 6 -

Richiesta di accesso al regime orario a tempo ridotto.

Il dirigente può presentare domanda di accesso al regime orario a tempo ridotto in qualsiasi momento dell'anno utilizzando l'apposita modulistica.

La domanda dovrà essere corredata della dichiarazione del responsabile diretto con il quale l'interessato avrà preventivamente concordato oltre alla decorrenza, le modalità della prestazione lavorativa, che dovranno risultare coerenti con l'assetto organizzativo, gli orari di servizio e di lavoro praticati nella Struttura di appartenenza. Tale documentazione dovrà essere inoltre vistata dal dirigente del dipartimento.

L'Istituto, ricevuta la domanda, provvede a verificare le motivazioni per le quali la stessa è stata inoltrata, accerta che le motivazioni per le quali la domanda è stata inoltrata rientrino tra quelle previste dalla normativa e verifica il rispetto dei contingenti aziendali del personale

In caso di accertata impossibilità di concordare una formula operativa, l'Istituto si riserva di valutare la ricollocazione del Dirigente in altre strutture all'interno del Dipartimento od eventualmente in strutture di altri Dipartimenti o dei Coordinamenti Territoriali

La decorrenza avverrà di norma a far tempo dal primo giorno di ogni mese, dopo l'effettuazione delle ferie maturate a tempo pieno; per il personale assente dal servizio per maternità od aspettativa la decorrenza coinciderà di norma con la data del rientro in servizio.

- Art. 7 -

Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

L'accesso al regime di orario ad impegno ridotto viene perfezionato tramite la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, che dovrà indicare:

- a) la tipologia dell'impegno orario a tempo ridotto;
- b) la percentuale dell'attività lavorativa rapportata al tempo pieno;
- c) il periodo di tempo per il quale è richiesto il regime di impegno orario ridotto;
- d) le esigenze familiari o di grave disagio che inducono il dirigente a chiedere l'accesso al regime di impegno orario ridotto;
- e) la data di decorrenza del nuovo rapporto di lavoro;
- f) la retribuzione spettante, in base alle norme nel tempo vigenti;
- g) l'impegno al rispetto del rapporto di lavoro esclusivo;
- h) l'impegno a non effettuare attività libero professionale intramuraria, comunque denominata, per tutta la durata del rapporto di lavoro ad orario ridotto.

Nel momento in cui le esigenze famigliari o di grave disagio che hanno determinato la richiesta di accesso al regime orario ad impegno ridotto cessano, le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di stabilire la data di rientro in servizio del dirigente interessato

- Art. 8 -

Rientro a tempo pieno

Il rientro al regime a tempo pieno può essere anticipato, su richiesta del dirigente o dell'Istituto, al cessare delle ragioni che lo hanno determinato; la sua decorrenza è concordata con il dirigente in relazione alle esigenze organizzative dell'Istituto.

Al dirigente che rientra dall'impegno ridotto viene ripristinato l'intero trattamento economico di cui all'art. 10 nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell'Istituto dell'incarico precedentemente ricoperto, se ed in quanto ancora previsto dall'assetto strutturale della Struttura.

- Art. 9 -

Attività libero professionale del dirigente in regime di impegno orario ridotto.

Per la dirigenza veterinaria e sanitaria l'attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto.

Per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa l'accesso all'impegno ridotto, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, può essere consentito per svolgere una attività professionale esterna anche mediante l'iscrizione ad albi professionali. In tal caso la prestazione lavorativa è ridotta al 50% di quella a tempo pieno e la percentuale consentita di accesso all'impegno ridotto è pari all'1% della dotazione organica complessiva dei dirigenti dei ruoli stessi. Il dirigente deve indicare l'attività professionale che intende svolgere.

L'Istituto può motivatamente rinviare l'accesso all'impegno ridotto per un periodo non superiore a sei mesi nel caso in cui esso comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dirigente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dirigente con quella specifica dell'attività di servizio, l'Istituto nega l'accesso all'impegno ridotto ovvero lo revoca, invitando il dirigente a rientrare ad impegno pieno.

Il dirigente è tenuto a comunicare entro quindici giorni all'Istituto l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

- Art. 10 -

Trattamento Economico e Normativo

Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, l'indennità di specificità medica e l'indennità di rischio radiologico ove spettante corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno con la stessa tipologia di incarico. L'indennità di esclusività è percepita per intero.

Ferma restando la componente fissa della retribuzione e quanto stabilito al punto precedente, prima che avvenga l'accesso al regime orario ad impegno ridotto, il Direttore Generale dovrà valutare se, sulla base delle modalità della prestazione lavorativa concordate tra le parti e dell'eventuale mutamento delle funzioni assegnate, sussistano le condizioni per rideterminare l'incarico dirigenziale già attribuito al dirigente.

Per i dirigenti ai quali sia stata applicata l'equiparazione di cui all'art.3 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, II Biennio economico, la riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione deve comunque garantire, sommata alla parte fissa attribuita dal citato articolo, una quota pari ad €. 4.100,67 (£. 7.940.000) corrispondente alla parte fissa dell'ex livello del D.P.R 384/1990, quale risultante dell'ultima decorrenza della tabella all. al C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, II biennio economico.

Al dirigente ad impegno ridotto di tipo orizzontale spetta un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un

numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.

Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal C.C.N.L., ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal Decreto Legislativo n° 151 del 26 marzo 2001 anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Nell'impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

Il dirigente che acceda al regime orario ridotto nel corso dell'anno ha diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità commisurata al servizio prestato nel corso dell'anno tenendo conto delle diverse tipologie di rapporto di lavoro attuate

Analogamente si procede nel caso di un dirigente che rientra al tempo pieno

- Articolo 11 -
Prestazioni eccedenti

Il dirigente che svolge il rapporto di lavoro con regime ad impegno ridotto può svolgere prestazioni eccedenti nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo ridotto. Per quanto le modalità di recupero di tali prestazioni si applica la normativa prevista per la dirigenza con rapporto di lavoro a tempo pieno

- Articolo 12 -
Servizio mensa

L'accesso al servizio mensa è consentito anche al personale con regime orario a tempo ridotto con le regole ed i limiti temporali previsti per i dipendenti a tempo pieno, a condizione che l'orario di lavoro sia pari o superiore a 4 ore e 30 minuti. L'accesso avviene al termine dell'orario di lavoro nel regime ad orario ridotto orizzontale.

La facoltà di avvalersi del servizio mensa deve essere dichiarato dal dirigente all'atto della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro.

Articolo 13
Ferie e festività

- 1) Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo ridotto equivalente al part-time orizzontale ha diritto alle stesse giornate di ferie dei dipendenti a tempo pieno. In caso di tempo ridotto equivalente al part-time verticale, il periodo di ferie è commisurato al numero di giornate lavorative con arrotondamento per difetto nel caso di presenza di decimali.

- 2) Per il personale passato a regime equivalente al part-time verticale in corso d'anno si calcolano le ferie maturate nel tempo pieno a queste si aggiungono le ferie spettanti per il periodo a tempo ridotto.
- 3) Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo ridotto equivalente al part-time orizzontale non può usufruire di ferie e festività a mezza giornata.
- 4) Il dipendente che chiede di passare a tempo ridotto o a tempo pieno deve esaurire completamente le ferie residue prima della trasformazione del rapporto di lavoro

Articolo 14

Assenze per maternità.

Ai dirigenti con orario di lavoro a regime ridotto si applicano le disposizioni previste, oltre che dal vigente CCNL, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n° 151

Per quanto riguarda i permessi per l'allattamento spettano due ore al giorno soltanto laddove la prestazione lavorativa giornaliera sia uguale o superiore alle sei ore, mentre spetta un'ora al giorno se la prestazione sia inferiore.

Articolo 15

Permessi a tutela dei portatori di handicap

Ai dirigenti con orario di lavoro a regime ridotto sono concessi i benefici previsti dalla Legge 5 Febbraio 1992, n 104 recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Il personale part-time può godere delle agevolazioni previste dalla legge per il dipendente pubblico portatore di handicap o con familiari portatori di handicap, ma in misura proporzionale all'attività lavorativa svolta

Articolo 16

Assenze per assistenza umanitaria ai paesi in via di sviluppo

Ai dirigenti con orario di lavoro a regime ridotto sono altresì concessi i benefici previsti dalla Legge 26 febbraio 1987, n.49, che detta "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo".

Articolo 17

Diritti sindacali

Per quanto riguarda le assenze per l'esercizio dei diritti sindacali, ai dirigenti con orario di lavoro a regime ridotto si applicano le stesse disposizioni legislative previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, proporzionalmente all'attività lavorativa svolta

Articolo 18
Svolgimento di cariche pubbliche elettive

In merito allo svolgimento di cariche pubbliche elettive, ai dirigenti con orario di lavoro a regime ridotto si applicano le disposizioni dettate dalla Legge n 265/99.

- Art. 19 -
Incompatibilità.

E' previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente con regime orario ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale extramuraria.

In tal caso si applicano le procedure previste dagli articoli 36 e seguenti del C.C.N.L 5 dicembre 1996.